

N. R.G. 3332/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3332/2020** promossa da:

G.E.U. IMPIANTI S.R.L. (C.F. 02102820509), con il patrocinio dell'avv. BOCCALATTE SILVIO,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOCCALATTE SILVIO

PARTE ATTRICE

contro

ATG S.R.L. (C.F. 05720590487), con il patrocinio dell'avv. MARCHETIELLO VALERIO
elettivamente domiciliato in VIA DEI SERVI 23 50122 FIRENZE presso il difensore avv.
MARCHETIELLO VALERIO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la GEU Impianti opponeva il decreto ingiuntivo n. 343/2020, r.g. 16899/2019, emesso dal Tribunale di Firenze in data 25 gennaio 2020 e depositato il 27 gennaio 2020, con il quale veniva intimato all'attrice opponente il pagamento di € 12.200,00, oltre interessi ed oltre alle "spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze". Si costituiva regolarmente in giudizio ATG e alla prima udienza tenutasi il 16 settembre 2020, il Giudicante concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e disponeva altresì che le parti esperissero tentativo di mediazione. Visto che il tentativo di mediazione dava esito negativo, all'udienza cartolare del 23.02.2021 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con rinvio all'udienza del 23.06.2021.

All'esito del deposito delle memorie, il Giudice, ritenendo opportuno disporre una perizia d'ufficio, nominava il perito Geom. Jacopo Ciatti e rinviava all'udienza del 04.09.2021 per il giuramento del CTU e l'accettazione del relativo incarico.

Successivamente al deposito della CTU, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 17.01.2023 per la precisazione delle conclusioni con invito alle parti di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia prima della predetta udienza.

All'udienza del 17.01.2023, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che assume valore dirimente, ai fini della decisione della causa, l'esame dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente in ordine alla sussistenza di una clausola compromissoria con la quale le parti si sono vincolate a deferire ad arbitrato ogni lite insorta nell'ambito del contratto di appalto stipulato con la convenuta opposta.

L'exceptio compromissi è fondata e merita accoglimento, dovendosi pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di seguito esposti.

Le parti, stipulando il contratto di subappalto su richiamato, hanno previsto all'art. 17 rubricato ARBITRATO E MODIFICA CONTRATTUALE, di demandare agli arbitri la risoluzione di "ogni controversia nascente dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto sarà risolta mediante arbitrato...". L' ATG ha prodotto in atti n. 2 contratti: un contratto non modificato e un contratto



modificato, laddove emerge una sola differenza: nel primo contratto vi è il riferimento al foro di “Firenze”, nel secondo contratto vi è il riferimento al foro di “Massa”.

Però sia ATG sia GEU hanno firmato un contratto contenente la clausola ex art. 17 che devolve ogni controversia ad arbitrato. Pertanto, firmando e concludendo il contratto de quo, le parti hanno approvato il contenuto di quest’ultimo e di conseguenza anche il contenuto dell’art. 17. Quindi è sempre stata chiara la volontà di devolvere ogni controversia - relativa al contratto stipulato - ad arbitrato.

La clausola compromissoria è stata comunque approvata ed accettata da entrambi le parti a prescindere dal luogo sede dell’arbitrato.

La differenza nell’indicazione del foro di competenza non ha fatto venir meno la clausola nella sua interezza, ma solo l’accordo sul luogo sede di arbitrato, per il quale soccorre - proprio in eventuale mancanza di accordo tra le parti - l’art. 816 c.p.c.

Infondata è da ritenere l’eccezione formulata da parte convenuta di vessatorietà e conseguente nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 17 del contratto di subappalto. Al contrario risulta documentalmente provato come la clausola arbitrale di cui trattasi è perfettamente valida ed efficace: la stessa, infatti, pur non necessitando di alcuna specifica distinta sottoscrizione (atteso che il contratto di subappalto di cui trattasi non è un contratto per adesione ma è stato oggetto di specifiche e approfondite trattative tra le parti), è stata separatamente approvata per iscritto da , la quale invero ha approvato tale clausola apponendo una seconda firma in calce al contratto ove della clausola è stata espressamente richiamata nonché evidenziata utilizzando esclusivamente per essa il carattere maiuscolo da una semplice lettura del contratto di subappalto, infatti, si evince in primo luogo come lo stesso non possa essere considerato uno “stampone” ovvero un “modello già predisposto” destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, né dal punto di vista sostanziale né dal punto di vista formale: tale circostanza è inconfutabilmente provata dalla specificità dell’oggetto del contratto (prestazioni circostanziate), dal presupposto del contratto medesimo (altro contratto di subappalto) e dalla determinazione dei prezzi, formulati unilateralmente da controparte. Ne consegue che la clausola compromissoria contenuta all’art. 17 del contratto non avrebbe avuto neppure necessità di alcuna sottoscrizione specifica, stante l’inapplicabilità degli artt. 1341e 1342 c.c.: - richiesta per l’efficacia di una clausola vessatoria od onerosa inserita in condizioni generali di un contratto per adesione (art. 1341 secondo comma c.c.) - non è necessaria ove il contratto sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti. Ad ogni modo la clausola contenuta all’art. 17 del contratto di subappalto oggetto del presente giudizio è stata correttamente approvata per iscritto da controparte e, pertanto, è da ritenersi perfettamente valida



ed efficace. Ed invero, la convenuta, come prescritto dalla normativa di riferimento, ha apposto una duplice sottoscrizione; oltretutto, il richiamo alla clausola sub. art. 17 – in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità – è stato operato con modalità tali da garantire senza ombra di dubbio l’attenzione del contraente debole verso la "clausola sfavorevole".

L’eccezione di arbitrato (tradizionalmente definita anche “exceptio compromissi”) è stata oggetto di un dibattito in dottrina e giurisprudenza che, muovendo dalla ricostruzione della sua natura e dell’inquadramento giuridico, si è concentrato sui rapporti tra giudizio arbitrale e procedimento monitorio in presenza di una clausola compromissoria.

L’art. 808 c.p.c., rubricato “Clausola compromissoria” dispone che “Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’art. 807”.

Può accadere che insorga una lite avente ad oggetto il pagamento di somme liquide di denaro in relazione ad un contratto in cui è stata prevista una clausola compromissoria ed in questo contesto che una parte, disponendo della prova scritta del diritto fatto valere, decida di dare corso ad un procedimento monitorio ai sensi degli articoli 633 e ss c.p.c.

Occorre analizzare se, in questa fattispecie, il creditore può richiedere un’ingiunzione di pagamento al giudice ordinario e quali strumenti di tutela l’ordinamento mette a disposizione del debitore che intende, comunque, avvalersi della clausola compromissoria.

La prima questione da analizzare è se – in presenza di una convenzione arbitrale – il giudice ordinario possa emettere un decreto ingiuntivo.

Al riguardo la dottrina si è tradizionalmente espressa positivamente, riconoscendo al creditore la facoltà di chiedere – ed ottenere – un’ingiunzione di pagamento innanzi al giudice ordinario in ragione della cognizione inaudita altera parte tipica del procedimento monitorio che non è contemplata nella disciplina del giudizio arbitrale.

La giurisprudenza ha confermato l’interpretazione della dottrina, affermando unanimemente che l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti monitori.

L’orientamento è stato di recente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 settembre 2017, n. 21550 secondo cui “per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo”. Se da una parte, il giudice



ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), dall'altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri.

Ciò detto, la previsione contrattuale in esame costituisce una chiara clausola compromissoria, la cui validità non è può essere oggetto di contestazione, e la cui presenza, nel contratto costituente titolo della domanda rivolta a questo giudice, osta all'esaminabilità nel merito della controversia, producendo il patto compromissorio, da un lato, un effetto positivo consistente nel conferire all'arbitro il potere di decidere la controversia in modo vincolante per le parti, e dall'altro, un effetto negativo consistente nell'impedire la cognizione della medesima controversia da parte dell'autorità giudiziaria. Del resto, la controversia de qua, in quanto avente titolo nel contratto nel cui ambito le parti hanno stipulato la clausola compromissoria, ed in quanto tesa ad ottenerne l'esecuzione a fronte dell'allegato inadempimento di una parte, rientra nel novero di quelle devolute alla competenza esclusiva degli arbitri, in ossequio alla conforme volontà delle parti, trattandosi di controversia concernente la "esecuzione" della medesima pattuizione.

Ciò posto, dunque, dovrà farsi luogo a declaratoria di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita in favore del collegio arbitrale in forza di clausola compromissoria stipulata tra le parti; ferma comunque restando la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto, valendo anche per l'ipotesi di arbitrato rituale il principio invalso in giurisprudenza per cui, a fronte della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza, l'Autorità Giudiziaria adita è comunque tenuta ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una parte, anche se, "quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri" (Cass. n. 8166/99; n. 11460/91; n. 4723/88).

SPESE DI LITE

Considerato che la scelta dell'ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere invocata,



legittimamente, dall'ingiunto in fase di opposizione. L'accoglimento dell'opposizione, infatti, rende parte vittoriosa l'opponente con la conseguenza che non è ravvisabile una soccombenza reciproca o una delle ipotesi previste dall'art. 92 cod. proc. civ. avendo tra l'altro la convenuta opposta resistito alla eccezione di compromesso sollevata dall'opponente.

Attesa quindi la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza sulla questione pregiudiziale, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/14, in applicazione dei valori medi delle voci relative alle fasi di studio ed introduttiva e fase di trattazione e decisionale, devono essere poste a carico di parte convenuta opposta.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- dichiara la propria incompetenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza di clausola compromissoria;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2020, r.g. 16899/2019, emesso dal Tribunale di Firenze in data 25 gennaio 2020 e depositato il 27 gennaio 2020 e per l'effetto, condanna A.T.G. alla restituzione a favore di G.E.U. IMPIANTI S.R.L. (C.F. 02102820509), della somma di 12.200,00 euro, oltre accessori di legge, già corrisposta ad A.T.G. in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
- condanna parte opposta alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre ad € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie.
- compensa tra le parti le spese di CTU già liquidate con separato decreto.

Firenze, 16 novembre 2023

Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni

